

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

*(Seduta del 23 settembre 2009)*

Relatore di maggioranza: CESARE PROCACCINI

Relatore di minoranza: LUIGI VIVENTI

## sulla proposta di legge n. 337

a iniziativa dei Consiglieri BRANDONI, ALTOMENI, PROCACCINI

*presentata in data 22 luglio 2009*

MISURE DI SOSTEGNO ALLA TRASMISSIONE D'IMPRESA  
IN FAVORE DI LAVORATORI RIUNITI IN COOPERATIVA PER FINALITÀ  
DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 15 ottobre 2009)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 15 ottobre 2009 esaminato il testo della proposta di legge n. 337 avente ad oggetto "Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale" già esaminato in sede referente dalla terza Commissione nella seduta del 23 settembre 2009

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Giuliano Brandoni

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

*(Seduta del 5 ottobre 2009)*

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 5 ottobre 2009 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 337 avente ad oggetto "Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Gabriele Darpetti;

Vista la relazione di cui all'allegato A facente parte integrante del presente atto;

Visti gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

**esprime parere favorevole**

Il Presidente  
Silvano Gattari

Allegato A

In un momento di crisi economica assai grave, in cui molte imprese sono costrette a chiudere, sono in tanti a "riscoprire" la cooperazione e le sue potenzialità occupazionali, quale strumento aggiuntivo alle varie forme di ammortizzatori sociali oggi disponibili.

Occorre però mettere a punto una modalità semplice e "specialistica" affinché il modello cooperativo possa essere usato con tempestività ed efficacia in tutte quelle situazioni in cui i lavoratori sono disponibili a garantire la continuità aziendale di imprese entrate in crisi, salvaguardando così il proprio posto di lavoro.

E' in questo senso che si reputa positiva la proposta di legge n. 337 ad iniziativa dei Consiglieri Brandoni, Altomeni, Procaccini, in particolar modo con il contributo e le modifiche apportate dalla terza Commissione assembleare nella seduta del 23 settembre 2009.

La nascita di nuove cooperative, in sostituzione di crisi aziendali, è un contributo importante, oltre che per salvaguardare posti di lavoro, anche per mantenere una buona coesione sociale, diffondere i principi della democrazia economica, della partecipazione attiva dei lavoratori ai problemi dell'economia, della diffusione e della crescita di una capacità imprenditoriale, che in passato è stato un elemento importante per la nostra economia regionale.

D'altra parte, già in passato, ed esattamente nella seconda metà degli anni '80, il modello cooperativo è stato utilizzato con successo per rilanciare imprese in crisi, tramite un'altra legge "specialistica" a livello nazionale, ed esattamente la legge 49/1985 (più conosciuta come "legge Marcora") che agevolando la partecipazione dei lavoratori in un processo di "trasmissione d'impresa" ha consentito il salvataggio di tante aziende.

Oggi la situazione attuale richiede di ripercorrere questa ipotesi che ha già funzionato in passato con una legge regionale che, ci si augura dotata di adeguate risorse, possa sostenere i lavoratori con contributi a fondo perduto e finanziamenti a condizioni agevolate nella fase più difficile del riavvio di attività entrate in crisi, tramite gli opportuni investimenti materiali ed immateriali.

Sarà ovviamente necessario accompagnare la legge con apposite delibere attuative che ne sanciscano quanto prima la piena operatività, ne garantiscano la semplicità di utilizzo e il suo accesso con scadenze "a sportello", ma contemporaneamente siano rispettose di tutte le normative sul mercato del lavoro, nel rispetto dei contratti nazionali di settore con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e delle normative nazionali sul socio lavoratore.

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge 337.

**Testo proposto****Art. 1**  
(*Oggetto e finalità*)

1. La Regione, in considerazione della crisi economica internazionale, delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, ritiene necessario promuovere la trasmissione d'impresa nell'ambito di una più vasta azione contro la crisi economica e per l'occupazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene esperienze di trasmissione d'impresa ai lavoratori ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, visto l'articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione per le finalità non speculative della stessa, ritenendo tale forma societaria la più idonea per le iniziative in oggetto, sostiene interventi a favore di cooperative costituite in maggioranza dai lavoratori dell'azienda rilevata.

**Art. 2**  
(*Contributi in favore  
della trasmissione d'impresa ai lavoratori*)

1. La Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:

- a) contributi a fondo perduto commisurati all'occupazione salvaguardata in relazione ad investimenti e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
- b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di istruzione e formazione dei lavoratori;
- c) prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio delle attività.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo,

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(*Finalità*)

**1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale e dell'articolo 45 della Costituzione, in considerazione della crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, sostiene la trasmissione d'impresa a favore di lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.**

**2. *Soppresso***

**3. *Soppresso***

**Art. 2**  
(*Contributi in favore  
della trasmissione d'impresa ai lavoratori*)

**1. *Identico***

2. L'intervento di cui al comma 1 è attuato mediante la concessione di:

- a) contributi a fondo perduto ~~commisurati in~~ **proporzione** all'occupazione **effettivamente** salvaguardata in relazione ad investimenti, **di cui al piano aziendale**, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;
- b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di ~~istruzione e~~ **istruzione e** formazione dei lavoratori **nella fase di avvio dell'attività**;
- c) **identica**

**3. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, sta-**

in prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

### **Art. 3**

*(Priorità nelle agevolazioni regionali)*

1. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l'introduzione di priorità in favore di tali società nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e nei programmi di formazione professionale.

### **Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie a decorrere dall'anno 2010.

**bilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.**

**3 bis. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con quelli previsti dalla l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione).**

**3 ter. Ai contributi concessi ai sensi del comma 2 si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE.**

**3 quater. L'atto di cui al comma 3, in sede di prima applicazione, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.**

### **Art. 3**

*(Priorità nelle agevolazioni regionali)*

1. Al fine di sostenere le esperienze di trasmissione d'impresa in favore dei lavoratori, la Giunta regionale può prevedere l'introduzione di priorità in favore **delle cooperative di cui alla presente legge** ~~di tali società nei criteri attuativi e nei bandi relativi alle agevolazioni previste dalle principali norme regionali in favore delle imprese e~~ nei programmi a favore delle imprese e di formazione professionale.

### **Art. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

**Identico**